



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 178 del 5 Giugno 2018

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'1 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio    | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo    | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO nr 98 della Società A.S.D. VILLAGGIO EUROPA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr 47 del 03.05.2018 (squalifica calciatore Alessandro LOVECCHIO fino al 03/05/2023, squalifica calciatore Luca SCARCELLI fino al 31.01.2019, ammenda € 600,00 - La sanzione irrogata al calciatore Lovecchio Alessandro va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti i rappresentanti della Società reclamante;

RILEVA

al termine della gara Villaggio Europa - Malvito del 29.4.2018, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, veniva avvicinato dal calciatore del Villaggio Europa, Luca Scarcelli, che, protestando, lo spintonava più volte, mettendogli le mani sul petto; subito dopo un sostenitore del Villaggio Europa, entrato sul terreno di gioco dopo aver scavalcato un cancello, sferrava un violento schiaffo all'arbitro, colpendolo in pieno volto e provocandogli forte dolore e capogiro; anche il calciatore del Villaggio Europa, Alessandro Lovecchio, si avvicinava all'arbitro, spingendolo con entrambe le mani e sferrandogli dapprima uno schiaffo a mano aperta colpendolo in viso e, subito dopo, un pugno sul collo, provocandogli un dolore lancinante, che gli faceva quasi perdere i sensi. In tale circostanza, secondo quanto riportato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto, solo il massaggiatore del Villaggio Europa, sig. Davide

Calogero Provenzano, interveniva a sua difesa tentando di allontanarlo dagli aggressori; nel frattempo erano entrati sul terreno di gioco altri sostenitori del Villaggio Europa che colpivano l'arbitro ripetutamente con forti pugni schiaffi e calci.

Tali accadimenti definiti dal Direttore di Gara di violenta e prolungata aggressione si consumavano nella totale assenza di Forza Pubblica. Dopo circa 15 minuti l'arbitro, grazie anche all'intervento della dirigenza delle due squadre, raggiungeva, seppur a fatica, gli spogliatoi; quindi lasciava l'impianto sportivo con l'ausilio dei Carabinieri, nel frattempo sopraggiunti, portandosi presso l'Ospedale di Cosenza dove ricorreva alle cure mediche. Dal citato nosocomio veniva dimesso con una prognosi di tre giorni.

Il giudice di prime cure infliggeva alla reclamante oltre ad una penalizzazione di tre punti, sanzione verso cui non si ricorre, le ulteriori sanzioni di cui in epigrafe che la Società Villaggio Europa chiede di annullare sul duplice assunto che i calciatori Lovecchio e Scarcelli non sono mai venuti a contatto con l'arbitro e che l'arbitro ha potuto raggiungere gli spogliatoi grazie all'intervento della dirigenza della società ospitante.

Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla reclamante sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati in modo puntuale ed esaustivo nel rapporto arbitrale, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell'art.35, comma 1.1 del C.G.S.).

È da aggiungere che gli eventi si connotano per una particolare gravità e potenzialità lesiva per cui le sanzioni impugnate si ritengono assolutamente congrue ed adeguate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n° 256/A del 27/01/2016).

#### **RECLAMO nr 99 della Società A.S.D. PLATANIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 65 del 03.05.2018 (inibizione dirigente DE FAZIO Giampiero fino al 30 aprile 2020 - La sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

al 25' minuto del 2° tempo, della gara Platania Calcio – Filadelfia Cup del 29.4.2018, mentre l'arbitro stava annotando sul proprio taccuino la realizzazione di una rete da parte della squadra del Filadelfia Cup, l'assistente di parte della Società Platania Calcio, De Fazio Giampiero, si portava alle sue spalle e lo colpiva con violenza alla nuca, probabilmente con l'avambraccio, procurandogli forte dolore ed una momentanea perdita dell'equilibrio.

Soccorso dai calciatori del Platania Calcio, che allontanavano l'aggressore, l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi senza subire ulteriori violenze, ma per il perdurare del dolore al capo e per lo stato di malessere generale riteneva necessario non proseguire nella direzione della gara, sospendendola definitivamente.

Il giudice di prime cure infliggeva al De Fazio l'inibizione fino al 30 aprile 2020.

La società Platania impugna la citata decisione assumendo in particolare che il De Fazio, pur manifestando con irruenza verbale il proprio disappunto nei confronti dell'arbitro, non lo ha colpito.

Ritiene questo Collegio che la narrazione dell'arbitro non solleva alcuna perplessità in relazione all'accadimento del fatto contestato, nella specie l'atto di violenza compiuto dal De Fazio, ed alla sua effettiva gravità, per cui la sanzione irrogata va dichiarata congrua ed adeguata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n° 256/A del 27/01/2016).

**RECLAMO nr 100 della Società A.S.D. SEGATO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 70 SGS del 17.05.2018 (squalifica calciatore DE GAETANO Alessio per SETTE gare effettive, squalifica calciatori CARLINI Gianluca, CENTO Emanuele e COSTANTINO Giuseppe per CINQUE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

le sanzioni in epigrafe conseguono al comportamento tenuto dai calciatori Carlini Gianluca, Cento Emanuele e Costantino Giuseppe che a fine gara accerchiavano l'arbitro offendendolo e minacciandolo unitamente al calciatore De Gaetano Alessio che, inoltre, spingeva l'arbitro non riuscendo nel tentativo di farlo cadere.

La società Segato impugna le sanzioni irrogate assumendo in particolare che il comportamento tenuto dai ragazzi va correttamente qualificato come mera protesta verbale, evidenziando che nessuno tra loro è venuto a contatto con l'arbitro.

Ritiene questo Collegio che la narrazione dell'arbitro non solleva alcuna perplessità in relazione all'accadimento dei fatti ed all'attribuzione di responsabilità ai calciatori indicati nel supplemento di rapporto. Ritiene, inoltre, che le sanzioni appaiano congrue ed adeguate ai fini ascritti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi